

CAMERA DEI DEPUTATI N. 118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LORENZETTI, CALZOLAIO, ZAGATTI, GERARDINI, BANDOLI, MANZATO, CAMOIRANO, INNOCENTI, CAMPATELLI, MARIANI, BARTOLICH, TATTARINI, LABATE, CORDONI, BOLOGNESI, BIRICOTTI, GIARDIELLO, DUCA, MASTROLUCA, ROTUNDO, BONITO, GIACCO, RAFFAELLI, PEZZONI, SETTIMI, LUMIA, GAMBALE, STANISCI, PETRELLA, CACCAVARI, GASPERONI, ACCIARINI, MAURO, CENNAMO, BASSO, DEDONI, GATTO, LENTO, ORLANDO, BIELLI, RUZZANTE, LENTI, MICHELANGELI, NARDINI, SCALIA, PAISSAN, SCOZZARI, GARDIOL, CENTO, JERVOLINO RUSSO, CANZI, ALBANESE, BORROMETI

Norme per la vendita a prezzo fisso dei libri

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra le tante singolarità del nostro Paese non è da sottovalutare quella rappresentata dallo scarso consumo degli italiani di libri, riviste e giornali.

L'Italia si trova al fondo della classifica dei Paesi dell'Unione europea per quanto si riferisce all'acquisto dei libri, mentre figura nelle prime posizioni per la quantità di titoli prodotti ogni anno. Ai pochi lettori consumatori di libri, corrisponde cioè una apprezzabile produzione di libri. Questa caratteristica negativa del nostro Paese non può essere sanata nel

breve periodo essendo essa strettamente collegata al basso tasso di scolarizzazione dell'Italia ed alla necessità di profondi mutamenti di tutto il settore dell'istruzione partendo dalla scuola del pre-obbligo per giungere al prolungamento dell'obbligo sino al 18° anno di età.

Attraverso un decentramento di risorse dallo Stato alle regioni, e soprattutto ai comuni, si dovrebbe inoltre avviare un'azione di promozione della lettura con lo sviluppo delle reti di biblioteche e la programmazione di iniziative culturali capaci di incrementare il con-

sumo di beni culturali, primo fra tutti i libri.

Avendo ben presente la complessità del problema così delineato e consapevoli che esso è destinato ad incidere sullo stesso tessuto democratico e civile del Paese, sarebbe sbagliato però, in attesa della « grande riforma » capace di elevare il livello di istruzione e di cultura dei nostri concittadini, disattendere ad alcune richieste tendenti ad avviare comunque un processo riformatore con una più chiara regolamentazione del mercato librario.

Garantire per legge ai libri un prezzo fisso, con sconti concordati e controllabili, significa infatti dare al mercato librario una regola fondamentale in grado di porre tutti i soggetti (editori, autori, distributori che siano) sullo stesso piano. È ciò che avviene da anni ormai, in Francia e in Spagna con leggi specifiche. È ciò che manca invece in Italia dove la grande e grandissima distribuzione sta operando una concorrenza alle librerie con sconti e supersconti (il 20 per cento normalmente sul prezzo di copertina, talora anche il 30 per cento) che trattano il libro, essenzialmente i soli *best-seller*, alla stregua di un detersivo o di una confezione di pomodori pelati.

Le leggi sul prezzo fisso del libro favoriscono invece il pluralismo delle imprese editoriali, tutelando anche quelle minori e minime, le più impegnate spesso nella ricerca di nuovi talenti e nella riscoperta di opere dimenticate, mantenendo quelle stesse imprese indipendenti le une dalle altre, libere comunque da catene editoriali. Favoriscono pure il mantenimento di quella distribuzione tutta speciale costituita dalle librerie, essenziali sia per gli editori meno potenti sia per gli acquirenti, i quali trovano in esse un servizio insostituibile, un luogo tradizionale di incontro e di scambio culturale, fondamentale per i quartieri delle grandi città e per i centri di provincia. L'attuale regime di sconti e supersconti praticati selvaggiamente favorisce la monocultura dei *best-seller* condannando tutto il resto della produzione libraria e dei librai qualificati, col sostanziale rattrappimento della già così debole rete culturale italiana.

Nel nostro Paese infatti la propensione all'acquisto di libri è — come si notava all'inizio — molto più bassa delle medie europee: nel 1990 si calcolava che contro i 121 dollari spesi da ogni tedesco nell'acquisto annuo di libri, stessero gli appena 48 dollari spesi da ogni italiano. Cifra che si poneva al 14° posto nelle graduatorie mondiali, contro il 5° o 6° posto nella graduatoria del prodotto interno lordo per abitante. Nel 1993 il fatturato del nostro mercato librario è risultato pari a 3.540 miliardi, con una flessione dello 0,6 per cento rispetto all'anno precedente (per la voce « libri » ogni italiano ha speso, statisticamente parlando, 62.000 lire appena in un anno). La prima parte del 1994 ha registrato un ulteriore calo generalizzato del 2-3 per cento per le vendite in libreria. Sono dati derivati dalla Editrice Bibliografica e dalla Demoskopea. Scrivendo di questo grave problema alla vigilia dell'ultima Fiera del libro di Francoforte, Andrea Casalegno (*Il Sole-24 Ore*, 5 novembre 1994) aggiungeva che « in provincia e nel sud mancano punti vendita e, soprattutto, librerie adeguate per dimensione e professionalità ». Professionalità che non si creano da un giorno all'altro, ma che da un giorno all'altro possono invece essere azzerate e distrutte da una concorrenza sbagliata, tutta puntata sullo sconto anziché sulla qualità dei servizi offerti agli utenti, al grande pubblico, ai giovani soprattutto.

Il 10 agosto 1981 l'allora Ministro francese della cultura, Jack Lang, iniziò con la legge omonima sul prezzo unico del libro una battaglia per « la libertà del libro » considerandolo un prodotto, anzi il prodotto, di consumo culturale più durevole e forse più alto. Tale legge venne — si badi bene — approvata dai parlamentari francesi all'unanimità. Meno di dieci anni dopo la Spagna scelse, in modo anche più articolato, giovandosi cioè dell'esperienza maturata in Francia con la « legge Lang », la stessa strada col real decreto 30 marzo 1990, n. 484 (che faceva seguito ad una prima misura di tutela del libro assunta dal Governo spagnolo nel 1975).

Con la presente proposta di legge ci si propone di seguire la via battuta, con

risultati positivi, da due Paesi europei fra i più affini al nostro sul piano socio-culturale.

Essa prevede tutta una ragionata serie di eccezioni al vincolo del prezzo fisso di copertina e punta ad arricchire, e non invece ad impoverire, il panorama degli editori e dei punti specializzati di vendita.

Gli italiani acquistano pochi libri e ancor meno riviste. È un dato allarmante della crisi culturale in cui siamo scivolati e da cui possiamo risalire anche stabilendo per il mercato librario regole chiare, equilibrate, davvero uguali per tutti e non privando lettori e aspiranti lettori di un servizio insostituibile qual è la libreria moderna,

attrezzata, completa di ogni offerta, guida consapevole e informata alle novità, soprattutto a quelle meno pubblicizzate e pubblicizzabili.

La crisi del libro è pesante, la stagnazione del mercato grave e grave si mantiene il divario fra sud e nord: Campania e Sicilia infatti sommano una popolazione residente superiore a quella della Lombardia, ma non arrivano a conquistare il 9 per cento del mercato librario nazionale contro il 21,64 per cento della Lombardia. Non serve quindi che altri punti di vendita qualificati vengano costretti a chiudere (come sta purtroppo avvenendo per librerie di media dimensione). Serve semmai l'esatto contrario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge si applica esclusivamente alla vendita al dettaglio di libri effettuata al pubblico da chiunque, indipendentemente dal luogo in cui la stessa vendita è effettuata o della procedura con cui essa è realizzata.

2. Ogni editore o importatore di libri è obbligato a stabilire un prezzo fisso di vendita al pubblico ovvero al consumatore finale per i libri che sono pubblicati o importati, indipendentemente dal luogo in cui è effettuata la vendita o dalla procedura con cui essa è realizzata.

3. Ove l'acquisto sia effettuato in contanti, il prezzo di vendita al pubblico, può oscillare tra il 95 per cento ed il 100 per cento del prezzo fisso.

4. Per consumatore finale si intende la persona fisica o giuridica che, senza assumere obbligazioni di acquisto o di determinati pagamenti di rata, acquista i libri per proprio uso o li cede a terzi senza che ciò costituisca una transazione commerciale.

5. Quando il libro è venduto congiuntamente a dischi, nastri, cassette, pellicole, fotografie, diapositive, *microfiches* o qualsiasi altro bene, costituendo un'unica offerta editoriale, il prezzo fisso è determinato per l'insieme dei beni.

6. Per la vendita di collane complete l'editore può stabilire un prezzo fisso diverso e inferiore a quello risultante dalla somma del prezzo dei singoli volumi che costituiscono tale collana.

7. Nei casi di vendita a rate o a credito, possono essere stabiliti dei prezzi diversi rispetto a quelli previsti per la vendita con pagamento in contanti.

ART. 2.

1. Sono esclusi dall'obbligo di vendita a prezzo fisso:

a) i libri per i bibliofili, cioè quelli pubblicati in tiratura limitata per un am-

bito ristretto, numerati e di elevata qualità formale;

b) i libri d'arte, cioè quelli stampati, totalmente o parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano o quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) i libri antichi o quelli di edizioni esaurite;

d) i libri usati;

e) i libri fuori catalogo;

f) le opere prenotate prima della loro pubblicazione.

2. Per libro fuori catalogo si intende quello che non è più ricompreso nell'ultimo catalogo dell'editore ovvero quando quest'ultimo ha comunicato per iscritto ai soggetti addetti alla distribuzione e alla vendita la sua esclusione dal catalogo stesso. L'offerta e l'esposizione dei libri fuori catalogo deve avvenire separatamente e in modo sufficientemente differenziato da quella dei libri a prezzo fisso.

3. Il libraio o venditore al dettaglio può applicare prezzi inferiori a quelli fissati per la vendita al pubblico per i libri pubblicati o importati da più di due anni purché siano stati messi in vendita dagli stessi librai o venditori al dettaglio per un periodo minimo di sei mesi. L'offerta e l'esposizione di questi libri deve avvenire separatamente e in modo sufficientemente differenziato da quello dei libri a prezzo fisso.

ART. 3.

1. I libri possono essere venduti:

a) in occasione delle « Giornate del libro » e nelle fiere del libro, o in congressi o esposizioni del libro, sempre che ciò sia stato stabilito dagli enti organizzatori e purché questi appartengano ai settori dell'editoria e della commercializzazione del libro, con lo sconto massimo del 10 per cento del prezzo fisso;

b) quando i consumatori finali come individuati dall'articolo 1, siano biblioteche, archivi, musei, centri docenti legalmente riconosciuti, ovvero istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, con lo sconto massimo del 15 per cento del prezzo fisso.

ART. 4.

1. L'editore o importatore in esclusiva può variare il prezzo di vendita al pubblico dandone preventiva comunicazione al venditore al dettaglio.

2. Un'offerta annuale con sconti concordati in precedenza tra editori, distributori e librai attraverso le loro associazioni professionali può essere stabilita per fondi specifici, per periodi determinati e limitati nel tempo.

ART. 5.

1. Gli esemplari delle edizioni speciali destinate a istituzioni o enti devono riportare chiaramente tale indicazione. Qualora tali edizioni siano commercializzate, esse possono essere oggetto di vendita solo ai membri delle istituzioni o degli enti ai quali sono destinate e al prezzo fissato dal loro editore.

2. Le istituzioni o gli enti culturali di tipo associativo che agiscono come editori possono fissare un prezzo speciale per gli esemplari destinati ai loro membri o associati, ma su questi esemplari deve figurare chiaramente l'indicazione di destinazione. L'eventuale parte restante dell'edizione è sottoposta al regime generale del prezzo fisso di vendita al pubblico stabilito dalla presente legge.

ART. 6.

1. Ogni editore o importatore è obbligato a indicare sui libri da esso pubblicati o importati il prezzo fisso, stampandolo sul libro o mediante l'applicazione di etichette adesive, o con apposito allegato, o me-

dianete la diffusione dei suoi cataloghi, listini prezzi, o con qualsiasi altro documento commerciale che riporti il prezzo fisso di vendita al pubblico.

2. Il sistema di commercializzazione dei libri, compresi canali diversi dalla vendita al dettaglio, è disciplinato da normative stabilite da accordi stipulati fra le associazioni degli editori e dei librai rappresentative a livello nazionale, tenendo conto della qualità dei servizi resi dai rivenditori al dettaglio in favore della promozione del libro e della lettura.

ART. 7.

1. A richiesta del consumatore, il libraio o venditore al dettaglio è obbligato a mostrare il catalogo o il listino prezzi, le fatture o le bolle di consegna, o qualsiasi altro documento commerciale che riporti il prezzo fisso di vendita al pubblico.

2. Il libraio o qualsiasi venditore al dettaglio è responsabile che l'indicazione del prezzo figurì sui libri che sono in vendita nel suo negozio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

3. Il libraio o qualunque altro venditore al dettaglio è altresì obbligato a esporre, in modo visibile, un estratto del contenuto della presente legge, secondo i termini e le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. In caso di infrazioni alle disposizioni della presente legge, l'azione inibitoria e l'azione risarcitoria possono essere intraprese da chiunque ne abbia interesse ivi incluse le associazioni nazionali di categoria degli editori e dei librai.

ART. 8.

1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di concorrenza sleale.

